REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2016, proposto da: Fl. Ci., rappresentato e difeso dall'avvocato Ra. Ma., da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via (...);

contro

U.T.G. - Prefettura di Frosinone ed altri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (...);

per l'annullamento

del provvedimento del 9 giugno 2016 della Prefettura di Frosinone riguardante revoca di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Frosinone e di Questura di Frosinone e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il Presidente dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 16 dicembre 2016 e depositato il 29 successivo CINAJ FL., di nazionalità albanese, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Frosinone del 9.6.2016 notificato il 18.10.2016, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso provvedimento del Questore di Frosinone del 22.1.2015 di revoca della carta di soggiorno.

Il provvedimento di revoca è sostanzialmente basato sul fatto che in data 23.10.2013 il ricorrente è stato arrestato in flagranza di reato per violazione delle norme sugli stupefacenti, e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere; che non ha partecipato al procedimento amministrativo;

che risulta di mediocre condotta morale e civile; che non è stata rilevata una particolare situazione familiare.

La reiezione del ricorso gerarchico è basata sui presupposti evidenziati dal Questore e sulla circostanza che l'atto impugnato sia stato emesso per ragioni di pericolosità sociale ex art. 1 legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327/1988.

Deduce il ricorrente:

1-Eccesso di potere per omessa ponderazione dei fatti, della sussistenza dei vincoli familiari; violazione degli artt.2, 3, 29 e 31 della Costituzione e dell'art. 8 C.E.D.U.; difetto di motivazione: premette di avere ottenuto in data 30.5.2013 permesso di soggiorno di lungo periodo, di aver sempre lavorato dal suo soggiorno in Italia, da circa 10 anni, di avere acquistato una casa ad (omissis), di avere regolare famiglia composta dalla moglie e da una figlia minore, nata in Italia; assume che il Questore non abbia tenuto conto di tali circostanze ed in particolare della necessità di assistere il figlio minore e che il provvedimento sia carente di motivazione sotto questo profilo;

2-violazione dell'art. 9 commi 4 e 7, dell'art. 4 comma 3 e dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs n. 286/98: trattandosi di una revoca, l'amministrazione doveva valutare se il soggetto costituiva una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato; la motivazione deve aver riguardo alla durata di permanenza nel territorio dello Stato, all'inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo ogni automatismo in relazione a condanne penali; la pericolosità deve essere valutata anche in ordine all'attualità.

Costituitosi il Ministero dell'Interno ha sostenuto l'infondatezza del ricorso in quanto il reato relativo alla violazione di norme sugli stupefacenti è previsto come ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, ed il permesso di soggiorno può essere revocato se lo straniero non possiede i requisiti per l'ingresso; la valutazione di pericolosità sociale è ampiamente discrezionale.

Con ordinanza n. 19 del 26 gennaio 2017 è stata accolta l'istanza cautelare.

Con memoria l'Avvocatura di Stato ha insistito per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

In primo luogo deve evidenziarsi come l'art. 9 comma 4 del D.Lgs n. 286/98, che disciplina la specifica fattispecie del permesso di soggiorno di lungo periodo, preveda, tra gli elementi di valutazione della pericolosità sociale dello straniero, eventuali condanne, anche non definitive, per reati previsti dall'art. 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 c.p.p.

Ma nel caso in esame né la questura né la prefettura fanno riferimento a sentenze di condanna (anche non definitive) in quanto il fatto riportato nei provvedimenti è costituito dall'arresto in flagranza di reato. In ogni caso la norma esclude ogni automatismo derivante da eventuali condanne penali, essendo necessaria una valutazione complessiva di più elementi. Ed infatti, come ribadito da numerosi precedenti giurisprudenziali, l'Autorità, nel valutare i presupposti per negare o revocare un permesso di soggiorno di lungo periodo, deve prendere in considerazione anche la durata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (TAR Toscana sez. II 16 gennaio 2012 n. 94 e 14 marzo 2012 n. 511; TAR Latina 30 marzo 2015 n. 292).

Nella presente fattispecie, nei due provvedimenti che vengo all'esame del Collegio si leggono solo frasi stereotipe che escludono la sussistenza di tali elementi; mentre dagli atti risulta che il ricorrente ha lavorato in Italia per un periodo di circa dieci anni, dimostrando un adeguato inserimento lavorativo, ha acquistato un appartamento in (omissis) nel 2010, dimostrando l'inserimento sociale nella comunità, ed ha prodotto uno stato di famiglia dal quale risulta coniugato e con una figlia minore, tutti residenti in (omissis), dimostrando la sussistenza di presupposti familiari tali, soprattutto per l'assistenza alla figlia minore, da far propendere per una valutazione positiva circa la permanenza sul territorio nazionale; salve ovviamente ulteriori valutazioni dell'Amministrazione basate su diversi fatti.

Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti - Presidente, Estensore

Davide Soricelli - Consigliere

Antonio Massimo Marra - Consigliere